

«TRATTAMENTI PENSIONISTICI»

- Le prestazioni previdenziali della Cassa
- Ricongiunzione - Totalizzazione - Cumulo

COLLEGIO MODENA- 18 OTTOBRE 2019

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CASSA GEOMETRI

- ✓ PENSIONE DI VECCHIAIA
- ✓ PENSIONE DI ANZIANITÀ
- ✓ PENSIONE DI INVALIDITÀ/INABILITÀ
- ✓ PENSIONE AI SUPERSTITI

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Vecchiaia anticipata

- Et : 67 anni
- 35 anni regolari
- Decorrenza dalla domanda

Vecchiaia reddituale

- Et : 70 anni
- 35 anni regolari
- Decorrenza dall'evento

Vecchiaia contributiva

- Et : 67 anni
- Contributi: 20 anni regolari
- Importo pari ad almeno 1,5 volte il trattamento minimo INPS
- OPPURE
- 70 anni
- 5 anni regolari
- Decorrenza dalla domanda

MODALITA' DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO

Vecchiaia anticipata

- Retributivo fino al 2009
- Contributivo dal 2010

Vecchiaia reddituale

- Retributivo
- (Media dei pi  elevati 30 redditi su 35)

Vecchiaia contributiva

- Contributivo
- Sommatoria dei contributi soggettivi annualmente versati - rivalutati - moltiplicata per il coefficiente di trasformazione

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Requisiti di accesso

- Età: 60 anni (a regime nel 2020)
- Contributi: 40 anni regolari

Normativa transitoria*

- 2019: 60 anni di età e 39 anni di contributi

✓ Decorrenza dalla data della domanda

Calcolo retributivo fino al 2006, contributivo dal 2007

- **Fino al 2019:**
- **applicazione coefficienti riduzione per età e anzianità contributiva**
- **40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica**

PENSIONI DI INVALIDITÀ E INABILITÀ

INVALIDITÀ'

- Capacità ridotta a meno di 1/3.
- Almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa in caso di malattia.
- Almeno 5 anni di iscrizione alla Cassa in caso di infortunio.
- Requisito attualità iscrizione

INABILITÀ'

- Capacità esclusa in modo permanente e totale.
- Almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa in caso di malattia.
- Almeno 5 anni di iscrizione alla Cassa in caso di infortunio.
- Requisito attualità iscrizione

Modalità di calcolo del trattamento

INVALIDITÀ'

- Calcolo reddituale.
- E' calcolata nella misura del **70%** dell'importo spettante a titolo di pensione di vecchiaia.

INABILITÀ'

- Calcolo reddituale.
- E' calcolata nella misura del **100%** dell'importo spettante a titolo di pensione di vecchiaia.

✓ Decorrenza dalla data della domanda

PENSIONE AI SUPERSTITI (Indiretta e Reversibilità)

INDIRETTA

- Riconosciuta ai superstiti (coniuge e figli) dell'iscritto deceduto **senza aver maturato il diritto a pensione;**
- Almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa.
- Requisito attualità iscrizione

REVERSIBILITA'

- Riconosciuta ai superstiti del geometra deceduto **già titolare di trattamento pensionistico.**

Modalità di calcolo del trattamento

INDIRETTA

- Calcolo reddituale. E' calcolata nella misura del 60% **dell'importo spettante**, se titolare il solo coniuge.
- Aggiunta del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%.

REVERSIBILITA'

- E' corrisposta nella misura del 60% **della pensione percepita dal de cuius.**
- Aggiunta del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%.

La **DECORRENZA** di entrambi i trattamenti è ancorata al primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.



**Ricongiunzione
Totalizzazione
Cumulo**

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI

LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45

- ✓ Consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso gestioni previdenziali diverse.
- ✓ Il trasferimento dei contributi è oneroso e comporta il pagamento di un onere, laddove l'ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente a coprire il valore dell'aumento della pensione che l'interessato percepirà a seguito della ricongiunzione.
- ✓ L'onere può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.
- ✓ La domanda di ricongiunzione si può presentare una sola volta e per tutti i periodi considerati

TOTALIZZAZIONE - Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

CUMULO - Legge 11.12.2016, n.232 (legge di bilancio 2017)

Consentono di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell'ottenimento di un'unica prestazione pensionistica.

- ✓ Non possono essere usufruiti in forma parziale e devono riguardare tutte le gestioni coinvolte.
- ✓ I richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico.
- ✓ Possono essere richiesti anche se risultano perfezionati i requisiti minimi in una delle gestioni interessate.
- ✓ Il pagamento delle prestazioni è effettuato dall'INPS, ancorché non coinvolto come gestione nei due istituti.
- ✓ Le differenze tra i due istituti riguardano i requisiti di accesso e le modalità di calcolo adottate per la quantificazione delle quote.

I PERIODI COINCIDENTI TOTALIZZAZIONE/CUMULO

- ✓ Ai fini del diritto a pensione (anzianità contributiva) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali.
- ✓ Ai fini del calcolo sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

TOTALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

TRATTAMENTI CONSEGUIBILI

- ✓ Pensione di anzianità (40 anni anzianità contributiva)
- ✓ Pensione di vecchiaia (65 anni di età e 20 di anzianità contributiva)
- ✓ Pensione di inabilità
- ✓ Pensione indiretta

DECORRENZE

- ✓ Pensione di anzianità
decorre trascorsi 21 mesi
dal perfezionamento dei requisiti
- ✓ Pensione di vecchiaia
decorre trascorsi 18 mesi
dal perfezionamento dei requisiti
- ✓ Pensione di inabilità
dal mese successivo alla presentazione della domanda
- ✓ Pensione indiretta
dal mese successivo al verificarsi dell'evento

**Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto
l'ulteriore requisito della speranza di vita pari
dal 2016 a 7 mesi e nel biennio 2019-2020 12
mesi**

TOTALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

Calcolo quota in totalizzazione

- ✓ Il calcolo della quota in totalizzazione è effettuato con il sistema contributivo sia pure corretto da una relazione matematica (algoritmo).
- ✓ E' applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito di anzianità contributiva minima previsto per la vecchiaia.

CUMULO

Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

TRATTAMENTI CONSEGUIBILI

✓ Pensione anticipata

Decorrenza: dalla data della domanda se raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva



anzianità contributiva cumulata

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne
- +
- 3 mesi finestra per entrambi i casi

✓ Pensione di vecchiaia

Decorrenza: dalla data del perfezionamento dei requisiti o, su richiesta, dalla domanda



- 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva cumulata

✓ Pensione di inabilità

Decorrenza: dalla data della domanda




Requisiti previsti dalla gestione previdenziale nella quale si è verificato lo stato inabilitante

✓ Pensione indiretta

Decorrenza: dalla data del decesso



Requisiti previsti dalla gestione previdenziale nella quale si è verificato il decesso



La **pensione di vecchiaia in cumulo** è una prestazione progressiva con un primo acconto (o pro rata) liquidato dall'Inps al raggiungimento dei requisiti minimi (67 anni + 20 di contribuzione cumulata) o da altra gestione previdenziale e liquidazione successiva della quota maturata presso la Cassa secondo i propri requisiti.

CUMULO

Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

Calcolo quota in cumulo

Pensione anticipata: è calcolata interamente con il sistema contributivo.

Pensione vecchiaia: è calcolata con il sistema reddituale se l'anzianità maturata presso la Cassa è pari o superiore a 35 anni, con il sistema contributivo se l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore a 35 anni.

Pensione di inabilità: è calcolata con il sistema reddituale se l'anzianità maturata presso la Cassa è quella ordinaria, con il sistema contributivo se l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore.

Pensione indiretta: è calcolata con il sistema reddituale se l'anzianità maturata presso la Cassa è quella ordinaria, con il sistema contributivo se l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore.